Copia per la pubblicazione ex ord. TAR Emilia-Romagna n. 1759/2026 - dati personali dei controinteressati oscurati

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEDE DI BOLOGNA

RICORSO *EX* ARTT. 29, 30 E 34 C.P.A.

con istanza di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. e istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex artt. 41, co. 4, e 52, co. 2, C.P.A.

Nell'interesse del Sig. **ROSARIO SCANU** (C.F. SCNRSR78L29C129B), nato a Castellammare di Stabia (NA) il 29/07/1978 e ivi residente in Traversa Fontanelle n. 14, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Veronica Pepoli (C.F. PPLVNC90C62C573B – P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*) con studio in Rimini (RN), Via XXIII Settembre 1845 n. 107, e dall'Avv. Alberto Donini (C.F. DNNLRT84S16C573C – P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*) con studio in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22, entrambi del Foro di Rimini, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e da intendersi apposta in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei difensori come sopra indicato, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio *– ricorrente –*

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA** (C.F. 80062970373), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA – UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI, SEDE DI RIMINI** (C.F. 92086100408), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Rimini, Corso d'Augusto n. 231;

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6 (P.E.C. *ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it*)

– resistenti –

E NEI CONFRONTI DI

- [redacted] collocata alla posizione n. 32 della graduatoria provinciale definitiva di Rimini, profilo Collaboratore Scolastico (punti 32,75), individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027 (sede assegnata: I.C. S. Giovanni in Marignano – Mondaino);
- [redacted] collocato alla posizione n. 37 della medesima graduatoria (punti 32,50), individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027 (sede assegnata: I.S.I.S.S. «L. Einaudi – R. Molari» di Santarcangelo di Romagna);

nonché di tutti gli altri candidati inseriti nella graduatoria provinciale definitiva permanente del personale A.T.A. della provincia di Rimini, profilo Collaboratore Scolastico, pubblicata il 04/08/2026, dalla posizione n. 18 alla posizione n. 153, da evocarsi in giudizio mediante notificazione per pubblici proclami *– controinteressati –*

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI

a) della **graduatoria provinciale definitiva permanente del personale A.T.A. della provincia di Rimini, profilo Collaboratore Scolastico**, formata all'esito del concorso per titoli ex art. 554 D.Lgs. n. 297/1994 indetto per l'a.s. 2026/2027, approvata in via definitiva con dispositivo del Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, **prot. n. 5489 del 04/08/2026** e pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell'Ufficio, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio complessivo di 28,75 punti e la posizione n. 154, valutando il servizio militare di leva da lui prestato dal 18/08/1999 al 14/06/2000 con soli 0,50 punti (0,05 punti per mese)

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

anziché con 5,00 punti (0,50 punti per mese) e non gli attribuisce il punteggio complessivo di 33,25 punti con la conseguente collocazione alla posizione n. 18 (o, in applicazione dei titoli di preferenza, n. 19);

b) in quanto occorra, della graduatoria provinciale provvisoria approvata con dispositivo **prot. n. 4851 del 13/07/2026** e pubblicata in pari data, nella medesima parte;

c) del **bando di concorso per titoli** per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A., profilo Collaboratore Scolastico, per l'a.s. 2026/2027, indetto con **decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna m_pi.AOODRER.Registro Decreti(R).0000336 del 21/04/2026**.

L'impugnazione riguarda in particolare l'**Allegato n. 1 – Avvertenze alle tabelle di valutazione, punto B**, nella parte in cui dispone che «*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva o comunque il servizio civile volontario svolto anche dopo l'abolizione dell'obbligo di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali*».

Di conseguenza tale servizio è valutato ai sensi dell'**Allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto B.3** (0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), anziché ai sensi del **punto B.1** (0,50 punti per ogni mese di servizio effettivo nel profilo di Collaboratore Scolastico). È impugnato altresì l'art. 11 del bando, nella parte in cui rinvia alla tabella così formulata;

d) dell'**atto di individuazione e assegnazione sede del Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, sede di Rimini, del 21/08/2026** (firmato digitalmente in pari data e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio), recante «*Assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato a.s. 2026/2027 – individuazione e assegnazione sede*», nella parte relativa al profilo Collaboratore Scolastico, in cui non individua il ricorrente quale destinatario di contratto a tempo indeterminato;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali e gli atti istruttori di valutazione dei titoli del ricorrente e l'eventuale silenzio serbato sull'istanza di rivalutazione contenuta nella domanda di aggiornamento del 13/05/2026 e sulla diffida del 29/09/2026;

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

NONCHÉ

per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ai sensi degli artt. 30 e 34, comma 1, lett. c) ed e), C.P.A., ad adottare le misure idonee a tutelare la situazione giuridica del ricorrente, mediante la rideterminazione del suo punteggio in 33,25 punti, la sua ricollocazione in graduatoria nella posizione spettante e la sua individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2026, nonché, ove occorra, al risarcimento del danno per equivalente.

IN FATTO

1. Il ricorrente ha conseguito, presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato «*G. Galilei*» di Torre Annunziata (NA), il diploma di qualifica professionale di Operatore Termico (22/07/1996) e, nell'anno scolastico 1997/1998 (sessione di luglio 1998), il **diploma di maturità professionale di Tecnico dei Sistemi Energetici**, con la votazione di 51/60 (**Doc. 01**). Tale diploma costituisce titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico.

2. Successivamente al conseguimento del titolo di accesso, e dunque quando era già nelle condizioni di aspirare all'impiego, il ricorrente è stato chiamato ad adempiere l'obbligo di leva: **incorporato il 18/08/1999 presso la Scuola di Guerra – Reparto Comando e Servizi di Civitavecchia (Ministero della Difesa)**, è stato collocato in congedo illimitato il **14/06/2000**, come risulta dal foglio di congedo illimitato vistato dal Comune di Santa Maria La Carità (NA) il 15/06/2000 (Doc. 02).

3. Il servizio di leva ha dunque avuto una durata complessiva di **9 mesi e 28 giorni** (14 giorni nell'a.s. 1998/99, dal 18/08/1999 al 31/08/1999, e 9 mesi e 14 giorni nell'a.s. 1999/2000, dal 01/09/1999 al 14/06/2000), pari a **10 mesi** secondo il criterio, proprio delle tabelle di valutazione, del computo come mese intero della frazione superiore a 15 giorni[1]. Esso è stato prestato **non in costanza di rapporto di impiego** con l'Amministrazione scolastica.

[1] Il criterio è dettato dall'Allegato A del bando di concorso per titoli, profilo Collaboratore Scolastico, a.s. 2026/2027 (decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna m_pi.AOODRER.Registro Decreti(R).0000336 del 21/04/2026 – doc. 11), che per tutti i titoli di servizio attribuisce il punteggio «*per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.*».
In particolare:

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

4. Il ricorrente ha prestato servizio quale **Collaboratore Scolastico** presso istituzioni scolastiche statali e paritarie; in particolare: presso l'Istituto Scolastico «*Fondazione Doria*» di Angri (SA) dal 01/10/2020 al 30/04/2021; presso l'I.C. Statale «*Igea*» di Bellaria-Igea Marina (RN), con più contratti, dal 20/09/2021 al 13/12/2021; presso l'I.C. «*Angelo Battelli*» di Novafeltria (RN) dal 14/12/2021 al 30/06/2022 e dal 12/09/2022 al 30/06/2023; presso l'I.S.I.S.S. «*L. Einaudi – R. Molari*» di Santarcangelo di Romagna (RN) dal 08/09/2023 al 30/06/2024; presso il 1° Circolo Didattico di Santarcangelo di Romagna (RNEE01600D) dal 20/05/2025 al 30/06/2025; presso l'I.S.I.S.S. «*L. Einaudi – R. Molari*» (RNIS006001) dal 04/09/2025 (Docc**.** 03 e 04).

5. Maturato il requisito dei ventiquattro mesi di servizio nel profilo, il ricorrente, in data **28/05/2024** (prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11141091), ha presentato domanda di inserimento (Modello B1) nella graduatoria permanente provinciale di Rimini per il profilo di Collaboratore Scolastico, ai sensi dell'art. 554 D.Lgs. n. 297/1994 (Doc**.** 03).

6. Nella domanda il ricorrente ha dichiarato, tra i titoli, il servizio militare di leva nei due periodi sopra indicati, con espressa indicazione della tipologia «*Servizio prestato non in costanza di rapporto di impiego*» (*Cfr*. doc. 03 cit**.**, sezione «*Servizio militare di leva e servizio civile obbligatorio*»).

7. Nella graduatoria definitiva formata all'esito di tale procedura, approvata con dispositivo prot. n. 3974 del 14/08/2024 e pubblicata in pari data, l'Amministrazione ha valutato il servizio di leva come servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali, attribuendo 0,50 punti (0,05 punti × 10 mesi), anziché come servizio effettivo nel profilo (0,50 punti per mese, pari a 5,00 punti). Tale valutazione è stata poi riportata, quale

- punto B.1 (servizio nel profilo): «*Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO in scuole o istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali* […] *punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.*»;
- punto B.3 (servizio presso altre amministrazioni): «*Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali* […] *punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.*».

Il medesimo criterio era già previsto dalla tabella di valutazione di cui all'O.M. 23/02/2009 n. 21, richiamata nelle premesse del bando. L'Amministrazione lo ha applicato proprio al servizio di leva del ricorrente: cumulando i due periodi (14 giorni + 9 mesi e 14 giorni = 9 mesi e 28 giorni) e computando come mese intero la frazione di 28 giorni, gli ha attribuito 0,50 punti, pari a 0,05 × 10 mesi (doc. 5, col. PREC.).
Il bando non contiene alcuna previsione che imponga di computare separatamente i periodi di servizio ricadenti in anni scolastici diversi.

componente del «punteggio pregresso», nelle graduatorie successive, da ultimo in quella del 04/08/2026 (Doc**.** 05, col. PREC.).

8. Con le **sentenze n. 3318 del 16/04/2025**, **n. 3367 del 17/04/2025** e **n. 4680 del 29/05/2025** (Docc. 06**,** 07 **e** 08), la Sezione VII del Consiglio di Stato, consolidando l'orientamento già espresso dalle precedenti sentenze nn. 1720/2022, 3423/2022, 7383/2022, 266/2023, 11235/2023, 6972/2024, 9864/2024 e 2854/2025, ha annullato la clausola del D.M. n. 89/2024 che, per le graduatorie del personale A.T.A., differenziava la valutazione del servizio di leva secondo che fosse stato prestato o meno in costanza di rapporto, affermando il diritto degli interessati al punteggio pieno di 6 punti annui (0,50 per mese) anche per il servizio di leva prestato **non** in costanza di nomina.

9. Lo stesso principio è stato applicato proprio alle **graduatorie permanenti A.T.A. «*24 mesi*»** dal TAR Lazio, Sez. V, con la **sentenza n. 15974 del 02/09/2025** (Doc**.** 09). Segnatamente, la sentenza in commento ha annullato i bandi di concorso per titoli 2024 di più Uffici Scolastici Regionali (profilo Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo) nella parte in cui, attraverso l'Allegato A/1, lett. B), della tabella di valutazione, attribuivano 0,60 punti annui al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto. Con motivi aggiunti ha annullato anche le conseguenti graduatorie definitive.

10. Da ultimo, con la **sentenza n. 2197 del 17/03/2026** (Doc. 10), la Sezione VII del Consiglio di Stato ha **respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e da tutti gli Uffici Scolastici Regionali, compreso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna**, contro la sentenza del TAR Lazio n. 3092/2025 che aveva annullato la clausola differenziante del D.M. n. 89/2024 e, con motivi aggiunti, le graduatorie che l'avevano applicata. Nella stessa pronuncia si dà conto che, secondo quanto dedotto dagli appellati, nelle more gli Uffici Scolastici Regionali avevano proceduto autonomamente alla rettifica dei punteggi, talvolta anche mediante verbali di conciliazione (punto 3[2]).

[2] Cons. Stato, Sez. VII, 17/03/2026 n. 2197 (doc. 10), punto 3: «*I ricorrenti vittoriosi in primo grado, costituitisi nel presente grado d'appello, evidenziano come, nel frattempo, gli Uffici Scolastici Regionali abbiano proceduto autonomamente alla rettifica dei punteggi, talvolta anche mediante verbali di conciliazione, configurandosi così una sopravvenuta cessazione della materia ai sensi dell'art. 34 del codice di procedura amministrativa*»; e punto 3.2: «*Gli odierni resistenti, infine, rilevano la contraddittorietà delle tesi del Ministero appellante* [con] *il comportamento complessivo dei propri Uffici, che hanno confermato la correttezza delle ragioni dei ricorrenti*»

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

11. Con **decreto del Direttore Generale m_pi.AOODRER.Registro Decreti(R).0000336 del 21/04/2026** (Doc**.** 11), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha indetto il concorso per titoli per il profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2026/2027. Il bando, che richiama l'O.M. 23/02/2009 n. 21 e la nota ministeriale AOODGPER n. 10009 del 15/04/2026, ha riprodotto all'Allegato n. 1 (Avvertenze), punto B, la clausola che equipara il servizio di leva non in costanza di rapporto al servizio presso amministrazioni statali, valutato 0,05 punti al mese (Allegato A, punto B.3), a fronte degli 0,50 punti al mese del servizio nel profilo (punto B.1).

12. In data **13/05/2026** (prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.18294040) il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento (Modello B2) per il profilo di Collaboratore Scolastico (Doc**.** 04), dichiarando nuovamente il servizio di leva (pag. 3) e i nuovi servizi prestati negli aa.ss. 2024/25 e 2025/26 (pagg. 4-5), nonché i titoli di preferenza di cui alle lettere D (lodevole servizio) ed E (figli a carico).

13. Nel campo «*Note*» della domanda (pag. 8) il ricorrente ha formulato una **espressa istanza di rivalutazione**, del seguente tenore: *«Si richiede l'aggiornamento del servizio militare già dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi del 28 maggio 2024, chiedendo la rivalutazione dello stesso quale servizio prestato nel profilo di collaboratore scolastico, con attribuzione di 0,50 punti per ogni mese di servizio, come confermato dalla sentenza n. 3367/2025 del Consiglio di Stato»*

14. Con **dispositivo prot. n. 4851 del 13/07/2026** l'Ufficio di Rimini ha pubblicato la graduatoria provvisoria e con dispositivo **prot. n. 5489 del 04/08/2026** (Doc**.** 12) ha approvato e pubblicato quella definitiva (Doc. 05, profilo CS da pag. 12; pos. a pag. 25). In quest'ultima **il ricorrente figura alla posizione n. 154** del profilo Collaboratore Scolastico, **con 28,75 punti**, così ripartiti:
 - n. 20,75 punti di punteggio pregresso (cfr. colonna 'PREC'., comprensivo degli 0,50 punti per la leva),
 - n. 3,00 punti per il titolo di accesso (cfr. colonna AMM.)
 - n. 5,00 punti per i nuovi servizi (colonna SERV., 10 mesi × 0,50).

 L'istanza di rivalutazione del servizio di leva è stata dunque disattesa, senza alcuna motivazione.

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

15. Con atto di individuazione e assegnazione sede del **21/08/2026**, pubblicato in pari data sul sito istituzionale (Doc**.** **13**, pagg. 2-3), l'Ufficio ha individuato i destinatari dei contratti a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027. Per il profilo Collaboratore Scolastico le individuazioni da graduatoria permanente hanno riguardato i candidati dalla posizione n. 1 alla **posizione n. 42 (cfr. [redacted] punti 32,10)**, oltre ai riservatari collocati in posizioni successive. Nello stesso atto, per il profilo di Assistente Amministrativo, una immissione in ruolo è stata disposta con la clausola «*subordinata all'esito definitivo del giudizio di merito*».

16. Il raffronto tra la graduatoria (Doc. 05, pagg. 12-13) e il provvedimento del 21/08/2026 (Doc. 13, pagg. 2-3) consente di individuare con precisione i candidati che, con un punteggio pari o inferiore a quello spettante al ricorrente (33,25 punti), sono stati individuati per l'immissione in ruolo nel profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2026/2027:

Tabella 1 – Candidati individuati per l'immissione in ruolo con punteggio pari o inferiore a 33,25 (fonte: docc. 5 e 13)

Pos.	Candidato	Punti	Sede assegnata (provv. 21/08/2026)
18	[redacted]	33,25	IC N. 1 RICCIONE
19	[redacted]	33,20	IC «RITA LEVI MONTALCINI»
20	[redacted]	33,00	MISANO ADRIATICO
21	[redacted]	33,00	IC FERMI
22	[redacted]	33,00	LICEO «A. VOLTA - F. FELLINI»
23	[redacted]	33,00	IC «ALBERTO MARVELLI» RIMINI
24	[redacted]	33,00	IC FERMI
25	[redacted]	33,00	IC «RITA LEVI MONTALCINI»
26	[redacted]	33,00	IC FERMI
27	[redacted]	33,00	IC «RITA LEVI MONTALCINI»
28	[redacted]	33,00	IC XX SETTEMBRE
29	[redacted]	33,00	IC XX SETTEMBRE
30	[redacted]	32,85	CENTRO STORICO
31	[redacted]	32,80	IC N. 1 RICCIONE
32	[redacted]	32,75	IC S. GIOVANNI IN M.-MONDAINO
33	[redacted]	32,55	LICEO «A. VOLTA - F. FELLINI»
34	[redacted]	32,50	LICEO «GIULIETTA MASINA»
35	[redacted]	32,50	LICEO «A. VOLTA - F. FELLINI»
36	[redacted]	32,50	IC ALIGHIERI

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

Pos.	Candidato	Punti	Sede assegnata (provv. 21/08/2026)
37	[redacted]	32,50	I.S.I.S.S. «L. EINAUDI - R. MOLARI»
38	[redacted]	32,50	I.S.I.S.S. «L. EINAUDI - R. MOLARI»
39	[redacted]	32,50	IC PENNABILLI
40	[redacted]	32,40	I.C. «GIANFRANCO ZAVALLONI»
41	[redacted]	32,25	IC VALLE DEL CONCA MORCIANO
42	[redacted]	32,10	IC PENNABILLI
43	[redacted]	32,05	non individuata – primo candidato escluso

17. Dunque **ventiquattro candidati** (posizioni dalla n. 19 alla n. 42), con punteggi compresi tra 33,20 [redacted] e 32,10 [redacted] **sono stati assunti a tempo indeterminato pur avendo un punteggio inferiore a quello spettante al ricorrente**. Un ulteriore candidato [redacted] n. 18) ha lo stesso punteggio.
 Il primo candidato escluso è [redacted] (n. 43, punti 32,05): con il punteggio corretto, quindi, il ricorrente avrebbe superato di oltre un punto la soglia effettiva di accesso al ruolo (32,10).

18. Due dei posti sono stati assegnati presso l'**I.S.I.S.S. «L. Einaudi – R. Molari» di Santarcangelo di Romagna** [redacted] n. 37, e [redacted] n. 38, entrambi con 32,50 punti): è la stessa istituzione scolastica in cui il ricorrente ha prestato servizio come Collaboratore Scolastico negli aa.ss. 2023/24 e 2025/26 (Docc. **03** e **04**). Nella stessa provincia e nello stesso profilo, il ricorrente non è stato individuato per il ruolo; con il punteggio corretto avrebbe scelto la sede prima di tutti i candidati dalla posizione n. 19 in poi.

19. Se il servizio di leva fosse stato valutato come prescritto (ossia con 5,00 punti in luogo di 0,50), il ricorrente avrebbe conseguito **33,25 punti**: a parità con il candidato collocato alla posizione n. 18 [redacted] punti 33,25) e prima di tutti i candidati collocati dalla posizione n. 19 in poi. Sarebbe stato quindi collocato alla posizione n. 18 o n. 19, secondo l'applicazione dei titoli di preferenza, e **avrebbe ottenuto l'immissione in ruolo dal 01/09/2026** (Docc. 05, 13 e 14).

20. Con atto del 29/09/2026, trasmesso a mezzo P.E.C. al Ministero, all'Ufficio Scolastico Regionale, all'Ambito Territoriale di Rimini e all'I.S.I.S.S. «*Einaudi – Molari*» (Doc**.** **15**), il ricorrente ha diffidato le Amministrazioni a rettificare il punteggio riconoscendo la valutazione piena del servizio di leva. Alla data odierna la diffida non ha ricevuto riscontro.

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

21. Per l'a.s. 2026/2027, in ragione della posizione n. 154 e del punteggio di 28,75 attribuitigli, il ricorrente non è stato individuato per il ruolo, ma soltanto quale destinatario di **supplenza annuale**: con proposta prot. n. 6135 del 02/09/2026 l'Ufficio di Rimini lo ha individuato dalla graduatoria permanente ed egli ha quindi stipulato con l'I.P.S.S.E.O.A. «S.P. Malatesta» di Rimini (RNRH030001) contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali, **con decorrenza dal 03/09/2026 e cessazione al 31/08/2027** (Doc. 16). Il contratto, conferito fino al 31 agosto, presuppone la vacanza e disponibilità del posto per l'intero anno scolastico e ne prevede la risoluzione «qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie».

22. Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi e lesivi, e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. QUESTIONI PRELIMINARI

I.1 – Sulla giurisdizione del Giudice amministrativo

La controversia riguarda la legittimità degli atti di una procedura concorsuale per titoli finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato. La graduatoria permanente di cui all'art. 554 D.Lgs. n. 297/1994 si forma infatti all'esito di un «*concorso per soli titoli*» bandito annualmente, ed è utilizzata, ai sensi dell'art. 559 del medesimo decreto, per le immissioni in ruolo nel limite dei posti autorizzati. Rientra pertanto nella riserva di cui all'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 («*controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*»).

Il ricorrente, inoltre, non chiede l'accertamento di un diritto soggettivo prescindendo dagli atti: chiede l'**annullamento della clausola generale del bando** (atto amministrativo autoritativo, espressione di potere organizzativo-regolamentare in materia di accesso) e degli atti applicativi che ne derivano.

Su controversie identiche, proposte nelle stesse forme, il Giudice amministrativo ha costantemente deciso nel merito (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2197/2026 e nn. 3318/2025, 3367/2025 e 4680/2025 – Docc. 6, 7, 8 e 10). In particolare, con specifico riferimento ai bandi di concorso per titoli «*24 mesi*» e alle graduatorie definitive che ne derivano, si è pronunciato il TAR Lazio, Sez. V, 02/09/2025 n. 15974 (Doc. 09).

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

Non rileva in senso contrario l'indicazione, contenuta nell'art. 12, comma 3, del bando e nel dispositivo di approvazione della graduatoria, secondo cui avverso la graduatoria «*è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro*». La giurisdizione è stabilita dalla legge e non può essere determinata da una clausola del bando. In ogni caso la clausola riguarda le contestazioni del punteggio in applicazione dei criteri del bando, non l'impugnazione delle clausole del bando stesso, che sono atti amministrativi generali e rientrano nella cognizione del giudice amministrativo. Lo conferma la sentenza del TAR Lazio n. 15974/2025 (cfr. doc. 9), che ha annullato proprio i bandi «*24 mesi*» degli Uffici Scolastici Regionali e le conseguenti graduatorie definitive.

I.2 – Sulla competenza dell'adito Tribunale

Gli atti impugnati (bando di concorso e tabella dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, graduatoria e provvedimento di individuazione dell'Ambito Territoriale di Rimini) promanano da articolazioni periferiche dello Stato e hanno efficacia limitata al territorio regionale. La competenza spetta dunque a codesto Tribunale ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a.

I.3 – Sulla tempestività del ricorso e sulla natura non meramente confermativa degli atti impugnati

La graduatoria definitiva è stata pubblicata il 04/08/2026 (cfr. doc. 5) e il provvedimento di individuazione è del 21/08/2026 (cfr. doc. 13).

In forza della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (art. 54, comma 2, c.p.a.), il termine decadenziale di sessanta giorni ha cominciato a decorrere dal 01/09/2026 e scade il 30/10/2026. Il ricorso è quindi tempestivo nei confronti di tutti gli atti impugnati.

Le clausole del bando qui censurate (Allegato n. 1, punto B, e Allegato A, punto B.3) non precludevano la partecipazione al concorso né rendevano impossibile la presentazione della domanda: disciplinano esclusivamente i criteri di attribuzione del punteggio.

Secondo il consolidato insegnamento dell'Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 29/01/2003 n. 1 e 26/04/2018 n. 4), clausole di questo tipo non sono immediatamente lesive. La lesione si concretizza soltanto con l'atto applicativo che, traducendo il criterio in un punteggio e in una posizione, incide sul bene della vita perseguito.

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

Nel caso di specie, alla data di pubblicazione del bando (21/04/2026) il ricorrente non poteva sapere né quale posizione avrebbe occupato in graduatoria, né se la differenza di punteggio avrebbe inciso sull'immissione in ruolo.

Ciò è divenuto certo soltanto con la graduatoria definitiva del 04/08/2026 e con l'atto del 21/08/2026, che ha individuato in 32,10 punti la soglia di accesso al ruolo. A ciò si aggiunga che il ricorrente, con la domanda del 13/05/2026 (*Cfr*.doc. 04, pag. 8), aveva chiesto espressamente l'applicazione dell'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 come interpretato dal Consiglio di Stato. Era quindi ragionevole attendersi che l'Amministrazione vi si conformasse, come gli Uffici Scolastici Regionali avevano già fatto in altri casi rettificando spontaneamente i punteggi (Doc. 10, punto 3). L'interesse a impugnare la clausola del bando è sorto, pertanto, solo con la graduatoria e l'impugnazione congiunta è tempestiva.

I.4 – Sulla legittimazione e sull'interesse (prova di resistenza)

Come si dimostrerà infra (cfr. Tabelle 2 e 3 - Doc**. 14**), la corretta valutazione del servizio di leva porta il ricorrente da 28,75 a 33,25 punti e dalla posizione n. 154 alla n. 18/19, cioè ben entro il limite delle immissioni in ruolo (posizione n. 42, punti 32,10).

Anche nell'ipotesi di calcolo più sfavorevole (ipotesi subordinata) il ricorrente raggiungerebbe 32,75 punti e la posizione n. 32/33, ancora utile per l'immissione in ruolo. La prova di resistenza è quindi pienamente superata.

MOTIVI

PRIMO MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell'art. 569, comma 3, e dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione del principio di gerarchia delle fonti. Illegittimità della tabella di valutazione del bando e, in via derivata, della graduatoria.

L'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994, dettato specificamente per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, stabilisce che «*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*». La medesima regola è posta per il personale docente dall'art. 485 c. 7.

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

La disposizione **non distingue secondo che il servizio sia stato prestato in costanza o meno di rapporto di impiego con l'Amministrazione scolastica**.

La locuzione *«a tutti gli effetti»* impone che il servizio militare sia valutato come servizio effettivo, cioè nella stessa misura del servizio prestato nel profilo, anche ai fini della formazione delle graduatorie.

Il bando, che è un atto amministrativo di rango sub-legislativo, ha invece introdotto una distinzione che la legge non prevede, con l'Allegato n. 1 (Avvertenze), punto B, e il rinvio al punto B.3 dell'Allegato A *(*Doc**.** **11**). Ha degradato il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto a «*servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali*», valutato 0,05 punti al mese, cioè **un decimo** del punteggio spettante al servizio nel profilo (0,50 punti al mese, punto B.1). Così, la fonte secondaria ha limitato una regola di rango primario che non ammette limitazioni.

Il Consiglio di Stato ha affermato in termini inequivoci che, per il personale A.T.A., la norma speciale dell'art. 569, comma 3, prevale su quella generale e impone la valutazione piena del servizio di leva anche se prestato non in costanza di nomina. La sentenza Cons. Stato, Sez. VII, 17/04/2025 n. 3367 ha affermato:

> *«Per quest'ultimo [il personale A.T.A.], il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico […] prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». **La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego**, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare […]. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica»*

Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha annullato la clausola regolamentare e statuito che «*in esecuzione della presente sentenza l'amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto*».

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

Il principio è stato ribadito da Cons. Stato, Sez. VII, 29/05/2025 n. 4680, secondo cui «*gli artt. 485, co. 7 e 569, co. 3 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 […] non consentono di distinguere il servizio prestato in costanza di nomina dal servizio prestato prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo*», con la conseguenza che va riconosciuto «*il servizio militare obbligatorio prestato dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica anche non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nelle menzionate graduatorie*» (punti 8.8 e 9).

Particolarmente significativa è la **sentenza Cons. Stato, Sez. VII, 16/04/2025 n. 3318** (Doc. **06**), poiché (*i*) qualifica l'indirizzo favorevole come «*ormai del tutto maggioritario*» (punto 10) e riformando sentenza del TAR Lazio (n. 13597/2024) che aveva respinto il ricorso, (*ii*) osserva che gli atti impugnati, «*lungi dal negare qualsiasi valore al servizio militare non svolto in costanza di nomina, si sono soltanto limitati ad assegnargli un minor punteggio*». Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto illegittima proprio quella riduzione, cioè 0,60 punti annui anziché 6: è esattamente il regime (0,05 punti per mese) applicato al ricorrente. Infine (*iii*) statuisce che «*l'amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto*» (punto 12).

L'orientamento è stato da ultimo **confermato da Cons. Stato, Sez. VII, 17/03/2026 n. 2197** (Doc. 10) che ha respinto l'appello del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali, compreso quello resistente nel presente giudizio, ed è particolarmente rilevante perché esamina e disattende **tutti** gli argomenti che l'Amministrazione è solita opporre.

Il Ministero sosteneva che l'art. 569 riguarderebbe la carriera e non la valutazione dei titoli, invocava Cass. n. 22429/2024 e richiamava la continuità con il D.M. n. 50/2021.

Il Consiglio di Stato ha replicato che:

> *«Il chiaro tenore letterale della disposizione non consente, da un lato, di enucleare, nell'ambito di un servizio militare dichiarato dalla norma come pienamente valutabile, solo quello prestato in costanza di rapporto di impiego e, d'altro lato, non consente che un servizio di leva "valido a tutti gli effetti" possa essere considerato solo ai fini della carriera o della partecipazione al concorso ma non ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio»*

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

La prevalenza della norma speciale, così ribadita dopo un esame diretto della tesi accolta dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, rende inconferente ogni richiamo dell'Amministrazione a quell'indirizzo, che peraltro riguarda le graduatorie di istituto di III fascia e non i concorsi per titoli *ex* art. 554 D.Lgs. n. 297/1994.

Il principio è stato **applicato in termini specifici ai concorsi per titoli «*24 mesi*»** dal TAR Lazio, Sez. V, 02/09/2025 n. 15974 (Doc**. 09**). Il Tribunale ha esaminato proprio la clausola dell'Allegato A/1, lett. B), della tabella allegata ai bandi degli Uffici Scolastici Regionali, osservando che per effetto di essa «*il servizio militare di leva (obbligatorio) svolto non in costanza di nomina e il servizio civile sostitutivo viene valutato solamente 0,60 per ogni anno*». Ha quindi concluso che, «*giacché* ***il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell'amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto*** *[...] l'amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto ogni anno*», annullando sia i bandi sia le graduatorie definitive (richiamando proprio Cons. Stato, Sez. VII, n. 3318/2025 – Doc**. 06**).

Si tratta di un orientamento ormai consolidato della Sezione VII (sentenze nn. 2197/2026, 3318/2025, 1720/2022, 3423/2022, 7383/2022, 266/2023, 11235/2023, 6972/2024, 9864/2024, 2854/2025) che supera espressamente il diverso e isolato indirizzo di cui alla sentenza n. 11602/2022, che il TAR Lazio aveva seguito nelle pronunce di primo grado poi riformate.

*

In definitiva: il ricorrente ha prestato servizio di leva dal 18/08/1999 al 14/06/2000, per complessivi 9 mesi e 28 giorni, pari a 10 mesi utili. Lo ha dichiarato con esattezza sia nella domanda del 2024 sia in quella del 2026 (doc. 02; doc. 03; doc. 04, pag. 3). In applicazione dell'art. 569, comma 3, quel servizio andava valutato come servizio effettivo nel profilo di Collaboratore Scolastico, cioè 0,50 punti per mese, per complessivi **5,00 punti**. L'Amministrazione, applicando la clausola illegittima del bando (Doc. **11**), gli ha invece attribuito **0,50 punti** (doc. 5), derivandone una **sottovalutazione di 4,50 punti**, che vizia in via derivata la graduatoria definitiva e il successivo provvedimento di individuazione per le immissioni in ruolo.

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

SECONDO MOTIVO – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2050, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Violazione degli artt. 3, 52, comma 2, e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento.

L'art. 52, comma 2, della Costituzione stabilisce che l'adempimento del servizio militare «*non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino*».

L'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare ne costituisce attuazione: il comma 1 prevede che i periodi di effettivo servizio militare siano valutati nei pubblici concorsi «*con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*».

Il secondo comma aggiunge che, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli, «*è da considerarsi a tutti gli effetti*» il periodo trascorso come militare di leva o richiamato «*in pendenza di rapporto di lavoro*». Tale comma non va letto in contrapposizione al precedente, come se negasse la valutazione piena del servizio prestato prima del rapporto. È una specificazione del principio generale, volta ad assicurare il vantaggio compensativo anche a chi era già in servizio. **In ogni caso, nel settore scolastico prevale la norma speciale dell'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994, che non conosce alcuna distinzione**.

Il Consiglio di Stato (sent. n. 4680/2025, punti 8.3-8.7) ha chiarito che la *ratio* delle fonti primarie è quella di «*riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare*» e che, in questa prospettiva, «*non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego*». Infatti, «*se l'ordinamento avverte l'esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito […], non può che riconoscersi analoga compensazione a coloro che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del servizio di leva». La sentenza aggiunge che la lettura restrittiva «si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2050, comma 1*».

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

Sul rapporto tra le due norme si è soffermata da ultimo **Cons. Stato, Sez. VII, n. 2197/2026** (Doc. **10**, punti 4.2-4.4) che chiarisce come l'art. 2050, comma 2, sia una norma generale che disciplina soltanto il servizio prestato «*in pendenza di rapporto di lavoro*»: essa «*non vieta in alcun modo l'attribuzione in via generale di un qualche valore, anche equivalente, al servizio militare svolto non in costanza di altro rapporto lavorativo*» e lascia spazio alla norma speciale dettata per il personale A.T.A., che «*disciplina un profilo ignorato dalla precedente norma generale (il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro)*». La stessa sentenza esclude che la valutazione piena determini disparità di trattamento, «*in quanto tutti i soggetti posti nelle medesime condizioni […] possono avvalersene in uguale misura*».

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Cassazione per il personale docente (Cass., ord. n. 5679/2020; Cass. 29/03/2024 n. 8586), affermando che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato «*sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera […] ai fini dell'accesso ai ruoli […] in ogni settore*» e disapplicando la contraria previsione regolamentare. Il personale docente e il personale A.T.A. sono destinatari di norme di identico tenore (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994) ed una diversa valutazione del medesimo servizio, a parità di norma primaria, sarebbe una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione (art. 3 Cost.).

*

La vicenda del ricorrente mostra con evidenza il sacrificio che l'art. 52 Cost. intende compensare. Quando fu incorporato, il 18/08/1999, il ricorrente aveva già conseguito da oltre un anno (luglio 1998) il diploma che costituisce titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (Docc. **01** **e** **02**). Per quasi dieci mesi è stato quindi distolto da qualsiasi attività lavorativa e dalla possibilità di maturare servizio utile nelle scuole, nell'adempimento di un dovere imposto dall'ordinamento.

Valutare quindi quei dieci mesi come un generico servizio presso altre amministrazioni (un decimo del valore) e non come servizio nel profilo significa farli pesare oggi a suo danno. **La perdita di 4,50 punti gli è infatti costata l'immissione in ruolo ed é proprio il pregiudizio alla «*posizione di lavoro*» che l'art. 52, comma 2, Cost. vieta.**

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

TERZO MOTIVO – Violazione degli artt. 3 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata della graduatoria definitiva e del provvedimento di individuazione per le immissioni in ruolo.

Gli artt. 3 e 6 L. n. 241/1990 impongono all'Amministrazione di istruire compiutamente il procedimento, di esaminare i fatti e le istanze rilevanti presentati dall'interessato e di motivare le proprie determinazioni. Ciò vale a maggior ragione quando l'interessato abbia sollecitato, con un'istanza espressa e argomentata, una determinata valutazione dei propri titoli.

Nella formazione di una graduatoria per titoli la valutazione dei titoli dichiarati è un'attività vincolata. Proprio per questo, quando il candidato segnala che la regola applicata contrasta con una norma di legge, come interpretata da un orientamento consolidato del giudice d'appello, l'Amministrazione deve prendere posizione. Non può limitarsi a riprodurre il punteggio pregresso senza alcuna valutazione. Inoltre, l'illegittimità della graduatoria si trasmette agli atti che ne costituiscono applicazione, tra cui le individuazioni per le immissioni in ruolo, che dalla graduatoria dipendono in via diretta e necessaria.

*

Nella domanda del 13/05/2026 il ricorrente ha chiesto espressamente la rivalutazione del servizio di leva a 0,50 punti per mese, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3367/2025 (Doc**.** 04, pag. 8).

La graduatoria del 04/08/2026 ha riprodotto il punteggio pregresso di 20,75 punti, comprensivo della valutazione ridotta della leva, senza alcuna motivazione sull'istanza e senza alcuna istruttoria. Né le Amministrazioni hanno dato riscontro alla successiva diffida del 29/09/2026 (Doc**.** 15). **Il comportamento è tanto più contraddittorio perché l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna era parte soccombente nel giudizio definito da Cons. Stato n. 2197/2026, nel quale si dà conto che, secondo quanto dedotto dagli appellati, gli Uffici Scolastici Regionali avevano già rettificato autonomamente i punteggi di altri aspiranti nella medesima situazione** (Doc. 10, punto 3).

Si è dunque in presenza di un'evidente disparità di trattamento e di un difetto di istruttoria.

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

Il provvedimento del 21/08/2026 ha poi individuato per l'immissione in ruolo i candidati fino alla posizione n. 42 (punti 32,10) sulla base della graduatoria viziata, escludendo **il ricorrente, che con 33,25 punti avrebbe occupato la posizione n. 18 o 19**. È quindi illegittimo in via derivata, nella parte in cui non individua il ricorrente (Docc. 13 **e** 14).

Dai motivi esposti discende che al ricorrente spetta la rideterminazione del punteggio secondo il seguente prospetto (Doc**.** 14):

Tabella 2 – Rideterminazione del punteggio del ricorrente

Voce	**Graduatoria 04/08/2026**	**Corretto (principale)**	**Corretto (subordinata)**
Servizio militare di leva (9 mesi e 28 gg)	0,50 (0,05 × 10 mesi)	5,00 (0,50 × 10 mesi)	4,50 (0,50 × 9 mesi)
Punteggio pregresso (col. PREC.)	20,75	25,25	24,75
Titolo di accesso (col. AMM.)	3,00	3,00	3,00
Servizi aa.ss. 2024/25 – 2025/26 (col. SERV.)	5,00	5,00	5,00
Totale	**28,75**	**33,25**	**32,75**
Posizione in graduatoria CS	154	18 o 19	32 o 33
Esito immissioni in ruolo a.s. 2026/27 (fino al n. 42)	non individuato	individuato	individuato

Ipotesi principale. Il servizio di leva è di 9 mesi e 28 giorni complessivi. Computando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni, come ha fatto la stessa Amministrazione nell'attribuire i 0,50 punti attuali (0,05 × 10 mesi), si ottengono 10 mesi × 0,50 = 5,00 punti.

Il totale è di **33,25 punti**, a parità con il candidato collocato alla posizione n. 18: il ricorrente si colloca quindi alla posizione n. 18 o 19 secondo i titoli di preferenza, da lui dichiarati alle lettere D ed E.

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

Ipotesi subordinata. Anche computando i mesi separatamente per ciascun anno scolastico (nell'a.s. 1998/99 i 14 giorni non raggiungono la frazione utile; nell'a.s. 1999/2000 restano 9 mesi), si ottengono 4,50 punti e un totale di **32,75 punti**, con collocazione alla posizione n. 32 o 33.

La graduatoria, rideterminata con il punteggio spettante al ricorrente, si presenterebbe come segue nelle posizioni rilevanti (Docc. 5, 13 e 14):

Tabella 3 – Graduatoria CS rideterminata (posizioni rilevanti)

Pos.	Candidato	Punti	Esito
16	[redacted]	33,50	immessa – Centro Storico
17	[redacted]	33,35	immessa – Centro Storico
18/19	SCANU ROSARIO (ipotesi principale)	33,25	avrebbe diritto all'immissione
18 → 18/19	[redacted]	33,25	immesso – IC N. 1 Riccione
19 → 20	[redacted]	33,20	immesso – IC Rita Levi Montalcini
…	…	…	…
31 → 32	[redacted]	32,80	immesso – IC N. 1 Riccione
32/33	SCANU ROSARIO (ipotesi subordinata)	32,75	avrebbe diritto all'immissione
32 → 32/33	[redacted]	32,75	immessa – IC S. Giovanni in M.-Mondaino
…	…	…	…
41 → 42	[redacted]	32,25	immessa – IC Valle del Conca
42 → 43	[redacted]	32,10	immessa – IC Pennabilli (ultimo posto)
43 → 44	[redacted]	32,05	non immessa

Le frecce indicano lo slittamento delle posizioni nell'ipotesi principale. Nell'ipotesi subordinata lo slittamento riguarda solo i candidati dalla posizione n. 32/33 in poi, con identico esito per il n. 42 [redacted]

In entrambe le ipotesi il ricorrente si colloca entro la posizione n. 42, ultima utile per le immissioni in ruolo nel profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2026/2027, occupata da [redacted] con 32,10 punti.

Ha quindi titolo a essere individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2026, e ad essere ricollocato in graduatoria nella posizione spettante anche ai fini delle supplenze.

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

DOMANDA DI TUTELA IN FORMA SPECIFICA E RISARCITORIA

Ai sensi degli artt. 30 e 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a., **il ricorrente chiede in primo luogo la tutela in forma specifica**: la condanna delle Amministrazioni a rettificare il punteggio e la posizione, a individuarlo quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027 su posto disponibile del profilo, anche mediante accantonamento, e a riconoscergli la decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2026.

In subordine, ove la reintegrazione in forma specifica non sia possibile o non sia integrale, **il ricorrente chiede il risarcimento per equivalente del danno patrimoniale**.
Il danno è commisurato alle differenze retributive e contributive tra il trattamento spettante al personale di ruolo e quanto percepito a titolo di supplenze, o non percepito nei periodi di mancato servizio, per tutto il periodo di illegittima esclusione.

Chiede inoltre **il risarcimento del danno da perdita di *chance***, liquidabile anche in via equitativa *ex* art. 1226 c.c.
Il danno è determinabile sulla base delle tabelle retributive del CCNL Istruzione e Ricerca e dei contratti di supplenza del ricorrente; si fa riserva di produrre i relativi conteggi. La colpa dell'Amministrazione emerge dalla persistente applicazione di una clausola già dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato in fattispecie identiche e dalla mancata considerazione dell'istanza espressa del ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE ex art. 55 C.P.A.

1) Sul fumus boni iuris

La fondatezza del ricorso emerge dalla lettera dell'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 e dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 2197/2026, che ha respinto l'appello del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali, compreso quello resistente; nn. 3318/2025, 3367/2025 e 4680/2025 e precedenti ivi richiamati), che ha già annullato l'identica clausola per le graduatorie del personale A.T.A. e dal TAR Lazio, Sez. V, n. 15974/2025, che ha annullato la medesima clausola proprio nei bandi «*24 mesi*» e nelle relative graduatorie definitive (docc. 6-10). Nel giudizio definito dalla sentenza n. 2197/2026, peraltro, la domanda cautelare respinta in primo grado era stata accolta in appello dal Consiglio di Stato (doc. 10, punto 1).

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

I fatti sono documentali: il periodo di leva risulta dal foglio di congedo (doc. 2), ed è stato dichiarato nelle domande del 2024 e del 2026 (docc. 3 e 4) con l'indicazione «*non in costanza di rapporto di impiego*». La misura del punteggio sottratto (4,50 punti) e la sua incidenza decisiva sulla posizione (dalla n. 154 alla n. 18/19, a fronte di un ultimo immesso con 32,10 punti) risultano dalla semplice lettura della graduatoria e del prospetto di calcolo (docc. 5, 13 e 14).

2) Sul periculum in mora

Il ricorrente subisce un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e in corso, sotto più profili:

a) **perdita dell'immissione in ruolo per l'a.s. 2026/2027.**

I 42 posti del contingente per merito sono stati assegnati il 21/08/2026 (**doc. 13**). Ventiquattro di essi sono andati a candidati con punteggio inferiore a quello spettante al ricorrente, da [redacted] (33,20) a [redacted] (32,10). Due posti sono presso l'I.S.I.S.S. «*Einaudi – Molari*», dove il ricorrente ha lavorato (Tabella 1). Ogni giorno che passa consolida la loro posizione e allontana la possibilità di una reintegrazione piena: dalla decorrenza del servizio effettivo e dal periodo di prova alla scelta della sede, già esercitata dagli altri immessi nel ruolo;

b) pregiudizio giuridico ed economico continuativo.

Il ricorrente presta oggi servizio con una supplenza annuale fino al 31/08/2027 (Doc. 16), ma con un rapporto a termine e risolubile. Resta escluso dall'anzianità di ruolo, dalla progressione stipendiale per posizioni economiche, dal periodo di prova, dalla mobilità e dalla stabilità del posto, che spettano invece ai candidati immessi in ruolo con punteggio inferiore al suo.

c) pregiudizio nella collocazione in graduatoria.

Per ogni ulteriore operazione di conferimento (supplenze temporanee, surroghe e scorrimenti) e per gli anni successivi, il ricorrente concorre dalla posizione n. 154 anziché dalla n. 18/19, scavalcato da oltre centotrenta candidati;

d) **propagazione dell'errore negli anni successivi.**

Il punteggio attribuito confluisce nel «*punteggio pregresso*» delle graduatorie future, come è già accaduto dal 2024. Senza un intervento cautelare l'errore si riprodurrebbe nella procedura 2027/2028 e nelle relative immissioni in ruolo;

e) **inadeguatezza del ristoro per equivalente.**

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

La stabilizzazione del rapporto di lavoro, la continuità professionale e la collocazione in sede sono beni non integralmente ristorabili con una somma di denaro liquidata a distanza di anni.

Il bilanciamento degli interessi depone per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente, peraltro, occupa già con supplenza annuale fino al 31/08/2027 un posto vacante e disponibile del profilo presso l'I.P.S.S.E.O.A. «*S.P. Malatesta*» di Rimini (Doc. **16**): l'immissione in ruolo con riserva potrebbe essere disposta su quel medesimo posto, senza sottrarre posti ad altri candidati e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. In ogni caso, la misura richiesta incide su un solo posto e può essere disposta con riserva, come la stessa Amministrazione fa abitualmente: nel provvedimento impugnato un'immissione in ruolo è disposta «*subordinata all'esito definitivo del giudizio di merito*» (doc. **13**, pag. 1).

Il rigetto, invece, lascerebbe il ricorrente privo di tutela per l'intero anno scolastico.

*

Si chiede pertanto che codesto Ecc.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.:

1) sospenda l'efficacia degli atti impugnati nella parte in cui attribuiscono al ricorrente 28,75 punti e la posizione n. 154 e non lo individuano per l'immissione in ruolo;

2) ordini alle Amministrazioni resistenti di **rideterminare con riserva**, entro un termine breve, il punteggio del ricorrente in 33,25 punti (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), con la conseguente ricollocazione in graduatoria, anche ai fini del conferimento delle supplenze;

3) ordini alle Amministrazioni di **individuare con riserva il ricorrente quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027** anche sul posto vacante e disponibile presso l'I.P.S.S.E.O.A. «*S.P. Malatesta*» di Rimini sul quale già presta servizio con supplenza annuale (Doc. 16), ovvero su altro posto disponibile del profilo di Collaboratore Scolastico nella provincia di Rimini, o in subordine di **accantonare un posto** in attesa della definizione del merito;

4) in ulteriore subordine, disponga il riesame della posizione del ricorrente alla luce dei motivi di ricorso entro un termine assegnato;

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

5) in ogni caso, fissi la trattazione del merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE

PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso viene ritualmente notificato ai controinteressati indicati nominativamente in epigrafe, presso le rispettive residenze anagrafiche.

Ma controinteressati potenzialmente incisi dall'accoglimento sono tutti i candidati collocati dalla posizione n. 18 alla posizione n. 153 della graduatoria, oltre un centinaio di soggetti. Le loro residenze non risultano dalla graduatoria pubblicata che - per ragioni di riservatezza - ne omette i dati personali (doc. 05). **La notificazione nei modi ordinari è quindi sommamente difficile per il numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli.**

Si chiede pertanto che il Presidente o il Collegio, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., autorizzi la notificazione per pubblici proclami. Questa avverrebbe mediante pubblicazione del ricorso, dell'elenco dei controinteressati e degli estremi del provvedimento autorizzativo sui siti istituzionali dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e dell'Ambito Territoriale di Rimini, con ordine alle Amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e di rilasciarne attestazione.

P.Q.M.

Il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:

- **IN VIA CAUTELARE:** accogliere l'istanza cautelare e adottare le misure di cui all'istanza cautelare, e in particolare sospendere l'efficacia degli atti impugnati nelle parti indicate, ordinare la rideterminazione con riserva del punteggio del ricorrente in 33,25 punti con la conseguente ricollocazione in graduatoria e ordinarne l'individuazione con riserva quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027, ovvero l'accantonamento di un posto;

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

- **IN VIA ISTRUTTORIA:** autorizzare la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità indicate nella relativa istanza e, ove occorra, ordinare alle Amministrazioni il deposito degli atti istruttori relativi alla valutazione dei titoli del ricorrente;

- **NEL MERITO:** accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nelle parti indicate in epigrafe. Condannare le Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a., a valutare il servizio militare di leva del ricorrente come servizio effettivo nel profilo (0,50 punti per mese, per complessivi 5,00 punti), a rideterminarne il punteggio in 33,25 punti (o, in subordine, in 32,75 punti), a ricollocarlo nella posizione spettante e a individuarlo quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2026/2027, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2026;

- **IN VIA SUBORDINATA,** ove il Collegio ritenga che le clausole del bando dovessero essere impugnate nel termine decorrente dalla loro pubblicazione: previa **disapplicazione incidentale** dell'Allegato n. 1 – Avvertenze, punto B, e dell'Allegato A, punto B.3, del bando, per contrasto con l'art. 569, comma 3, e con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994, nonché con l'art. 52, comma 2, della Costituzione, annullare la graduatoria provinciale definitiva del 04/08/2026 e l'atto di individuazione del 21/08/2026 nelle parti indicate in epigrafe, per violazione diretta delle citate norme di legge;

- **IN VIA SUBORDINATA:** condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale, anche da perdita di chance, nella misura da accertarsi in corso di giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi;

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, rimborso del contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti in copia:

A) procura alle liti
01) diploma di maturità professionale di Tecnico dei Sistemi Energetici (a.s. 1997/98);
02) foglio di congedo illimitato (incorporazione 18/08/1999 – congedo 14/06/2000);

Avv. Veronica Pepoli
Via XXIII Settembre 1845 n. 107 – 47923 Rimini (RN)
Cell. 338/2469624 – e-mail: *veronica.pepoli@libero.it*
P.E.C. *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it*

Avv. Alberto Donini
Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cell. 347/1397840 – e-mail: *dott.albertodonini@gmail.com*
P.E.C. *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it*

03) domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA del 28/05/2024 (prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11141091);
04) domanda di aggiornamento nella graduatoria permanente ATA del 13/05/2026 (prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.18294040);
05) graduatoria provinciale definitiva permanente ATA della provincia di Rimini pubblicata il 04/08/2026;
06) Cons. Stato, Sez. VII, 16/04/2025 n. 3318;
07) Cons. Stato, Sez. VII, 17/04/2025 n. 3367;
08) Cons. Stato, Sez. VII, 29/05/2025 n. 4680;
09) TAR Lazio, Sez. V, 02/09/2025 n. 15974;
10) Cons. Stato, Sez. VII, 17/03/2026 n. 2197;
11) decreto del Direttore Generale USR Emilia-Romagna m_pi.AOODRER.Registro Decreti (R).0000336 del 21/04/2026 – bando di concorso per titoli, profilo Collaboratore Scolastico, a.s. 2026/2027, con Allegato n. 1 (Avvertenze) e Allegato A (tabella di valutazione dei titoli);
12) dispositivo prot. n. 5489 del 04/08/2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva;
13) atto di individuazione e assegnazione sede del 21/08/2026 – assunzioni in ruolo personale ATA a.s. 2026/2027;
14) prospetto di calcolo del punteggio;
15) diffida e messa in mora del 29/09/2026 con ricevute di consegna P.E.C.;
16) contratto individuale di lavoro a tempo determinato a.s. 2026/2027 stipulato con l'I.P.S.S.E.O.A. «S.P. Malatesta» di Rimini (supplenza annuale dal 03/09/2026 al 31/08/2027).

*

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la controversia ha ad oggetto un rapporto di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e sconta un contributo unificato pari a ***€ 325,00****.*

Rimini li 07 ottobre 2026

Avv. Alberto Donini **Avv. Veronica Pepoli**

VERONICA PEPOLI 10.11.2026 15:14:31 GMT+01:00
VERONICA PEPOLI 07.10.2026 13:00:23 GMT+02:00